

Prot. 102/Dir. del 25/02/20



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO**  
**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO**

Benevento li 25 febbraio 2020

**Oggetto:** MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - IL PROCURATORE DELLA  
REPUBBLICA**

Letti ed allegati:

- la nota n.42 del 24 febbraio 2020 GAB a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello di Napoli e del Procuratore Generale di Napoli ed i relativi allegati;
- il decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020;
- la circolare del Ministero della Giustizia n.38651 del 24 febbraio 2020;

Sentiti:

- il Rappresentante del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- il Medico competente;

Premesso che non sono stati assunti dalle Autorità competenti - nazionali e locali - provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a vertical line and a diagonal stroke.

## DISPONGONO

- l'attività giudiziaria sarà regolarmente svolta presso questo Ufficio Giudiziario, sino a diverse determinazioni;
- i soggetti (parti processuali, difensori, testimoni, consulenti, periti, ecc.) chiamati a comparire presso questo Tribunale che provengono dalle zone "cd *focolaio*" - per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle Autorità Locali il divieto della popolazione di allontanarsi da detti luoghi - sono autorizzati a non comparire comunicando la loro assenza con qualsiasi mezzo; l'assenza sarà considerata legittimo impedimento e comporterà il rinvio dell'udienza.

## RACCOMANDANO

l'accesso alle aule di udienza delle persone strettamente interessate.

## INFORMANO

che con nota separata è stata richiesta alla Ditta incaricata del servizio una pulizia più accurata con igienizzazione di tutti gli ambienti di lavoro e degli ambienti comuni e che si provvederà a dotare tutti i bagni di saponi e disinfettanti in attesa, compatibilmente con la reperibilità sul mercato, di dispenser automatici da collocare anche negli ambienti comuni.

## INVITANO

dipendenti e utenti al rispetto delle norme di prudenza diramate dal Ministero della Salute.


Per il resto ci si riporta alle indicazioni urgenti di cui alla nota, già richiamata, del Ministero di Giustizia del 24 febbraio n.2020

## RACCOMANDANO

La massima diffusione e l'esatto adempimento di quanto innanzi indicato.

### Si Comunichi:

- a tutti i magistrati;
- al personale amministrativo;
- ai tirocinanti, agli stagisti e ai volontari;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- agli Uffici del Giudice di Pace,



2

- all'Unep;
- alle Sezioni di Polizia Giudiziaria;
- agli Aggregati della P.G. presso la Procura;
- alla Cosmopol;
- alla Pulitecnica;
- ai Manutentori;
- ai tecnici della stenotipia.


E per conoscenza:

- Al Prefetto di Benevento;
- Al Sindaco di Benevento;
- Al Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- Al Procuratore Generale di Napoli.

Si pubblichi sul sito istituzionale e si affigga negli appositi spazi.

Il Procuratore della Repubblica

Dr. Aldo Policastro



Il Presidente del Tribunale

Dr.ssa Marilisa Rinaldi





PRESIDENTE CORTE DI APPELLO NAPOLI

PROCURATORE GENERALE NAPOLI

*N. 12/20 GAB*

N. 915/prot.ris./AA.GG.

Napoli, 24 febbraio 2020

Risposta a nota n. del

---

**OGGETTO:** Misure per la prevenzione del contagio da Coronavirus. Trasmissione del Provvedimento del Presidente della Corte di Appello, del Procuratore Generale della Repubblica, del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica di Napoli del 24 febbraio 2020

**AL SIG. PRESIDENTE**

**PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

**NAPOLI**

**AL SIG. PRESIDENTE**

**DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

**NAPOLI**

**AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI**

**NAPOLI**

**NAPOLI NORD**

**AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

**PRESSO IL TRIBUNALE MINORENNI**

**NAPOLI**

**AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA**

**NAPOLI**

**NAPOLI NORD**

***E, p.c. AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI***

**AVELLINO**

**BENEVENTO**



proc. n° 1267/20 E

25-02-20



Procuratore Generale  
U/M

**PRESIDENTE CORTE DI APPELLO NAPOLI**  
**PROCURATORE GENERALE NAPOLI**

N. 915/prot.ris./AA.GG.  
Risposta a nota n. del

Napoli, 24 febbraio 2020

**OGGETTO:** Misure per la prevenzione del contagio da Coronavirus. Trasmissione del Provvedimento del Presidente della Corte di Appello, del Procuratore Generale della Repubblica, del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica di Napoli del 24 febbraio 2020

**AL SIG. PRESIDENTE**

**PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

**NAPOLI**

**AL SIG. PRESIDENTE**

**DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

**NAPOLI**

**AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI**

**NAPOLI**

**NAPOLI NORD**

**AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

**PRESSO IL TRIBUNALE MINORENNI**

**NAPOLI**

**AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA**

**NAPOLI**

**NAPOLI NORD**

**E, p.c. AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI**

**AVELLINO**

**BENEVENTO**

NOLA  
S. MARIA CAPUA VETERE  
TORRE ANUNZIATA  
**AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA**

AVELLINO  
BENEVENTO


NOLA  
S. MARIA CAPUA VETERE  
TORRE ANNUNZIATA

Si trasmette il provvedimento con relativi allegati, adottato in data odierna, d'intesa con il Presidente ed il Procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Napoli, con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con i Presidenti ed i Procuratori della Repubblica di Napoli e Napoli Nord ed avente ad oggetto le misure per la prevenzione del contagio del coronavirus, con raccomandazione della massima diffusione e dell'esatto adempimento di quanto in esso indicato.

Ai Sigg. Capi degli Uffici, che leggono per conoscenza, la presente nota si trasmette per quanto di competenza, in relazione alle determinazioni che intenderanno adottare nelle proprie sedi giudiziarie, significando che le misure sopra indicate sono state adottate e trasmesse, come risulta dall'allegato, a tutti i soggetti che possono essere interessati all'accesso e alla permanenza nelle sedi giudiziarie di Napoli e Napoli Nord.


**IL PROCURATORE GENERALE**

*Luigi Riello*



**IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO**

*Giuseppe De Carolis de Prossedi*





***Corte d'appello di Napoli***  
***Procura Generale della Repubblica di Napoli***  
***Tribunale di Napoli***  
***Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli***

Napoli, 24 febbraio 2020

***Ai Giudici della Corte d'appello e del Tribunale di Napoli***  
***Ai Magistrati della Procura Generale presso la Corte d'appello e della Procura della Repubblica di Napoli***  
***Ai Giudici Onorari e ausiliari della Corte d'appello e del Tribunale di Napoli***  
***Ai Vice Procuratori Onorari***  
***Ai Dirigenti amministrativi***  
***Ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Napoli***  
***Al Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione***  
***Ai Medici competenti***

e, per conoscenza,

***Al Prefetto di Napoli***  
***Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi***  
***Al Direttore generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli***  
***Al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello***  
***Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli***  
***Al Dirigente del C.I.S.I.A. di Napoli***  
***Al Presidente della Giunta distrettuale ANM***  
***Al Dirigente del Commissariato Polizia di Stato presso il N.P.G.***  
***Al Comandante Reparto CC Servizi Magistratura***  
***Al Responsabile dell'Ufficio Scorte e Traduzioni N.P.G. del D.A.P.***

Oggetto: misure per la prevenzione del contagio da Coronavirus

*gnob. Aut. 15/2020*  
*del 24-2-2020*

D'intesa con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, nonché con il Presidente del Tribunale di Napoli Nord e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, si trasmettono in allegato i testi delle disposizioni normative e ministeriali adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus, raccomandandone la più scrupolosa osservanza.

Segnatamente, si allega copia del:

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6,
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020,
- Direttiva del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi,
- Direttiva del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si richiama, in particolare, l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni di cui all'art. 2 del citato d.P.C.M., che fa obbligo a chiunque sia transitato o abbia sostato, a far tempo dal 1° febbraio 2020, nei comuni di Bertanico, Codogno, Castelpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò, di comunicare tale circostanza alla A.S.L. competente secondo il luogo di residenza o di domicilio, ai fini dell'adozione delle opportune misure di prevenzione e controllo.

I Dirigenti amministrativi sono pregati di trasmettere immediatamente copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle Rappresentanze del Personale amministrativo e di diramare le indicazioni contenute nel presente atto a tutte le unità di personale.

Analoga diffusione fra il personale addetto o aggregato sarà assicurata dai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Napoli.

Tanto premesso, si informano le SS.LL. che il Direttore Generale che legge per opportuna conoscenza ha assicurato per le vie brevi che sono già in corso di predisposizione ed immediata attuazione misure straordinarie di igienizzazione degli spazi comuni degli edifici giudiziari napoletani (aule, ascensori, bagni, etc.) e di potenziamento delle relative dotazioni, nel quadro di un più organico piano nazionale di contenimento di ogni rischio di contagio.

Ogni utile informazione o osservazione potrà indirizzarsi al seguente indirizzo di posta elettronica, del quale è stata assicurata l'attivazione più sollecita:

[prevenzione.coronavirus.ufficijudiziari.napoli@giustizia.it](mailto:prevenzione.coronavirus.ufficijudiziari.napoli@giustizia.it).

Ogni richiesta di informazioni o di chiarimenti potrà comunque indirizzarsi agli indirizzi di posta dei Medici competenti degli Uffici di appartenenza.

Si trasmetta con la massima urgenza, per il tramite della posta elettronica, a cura dei Dirigenti amministrativi.


Si affigga copia del presente atto negli appositi spazi degli Uffici giudiziari.

Il Presidente della Corte d'appello

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale





## DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020)

(GU n.45 del 23-2-2020)

Vigente al: 23-2-2020

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

## Art. 1

## Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

## Art. 2

### Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

## Art. 3

### Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 4

#### Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020

MATTARELLA

23/2/2020

\*\*\* ATTO COMPLETO \*\*\*

Conte, Presidente del Consiglio dei  
ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prot. n°

Ai Sigg. Provveditori  
Ai Sigg. Direttori di Istituto penitenziario  
Ai Sigg. Comandanti dei Reparti  
A tutto il personale in servizio  
LORO RISPETTIVE SEDI

E p.c.  
Agli On.li Sottosegretari  
Al Sig. Capo di Gabinetto  
Ai Capi Dipartimento  
Alle OO.SS.  
LORO SEDI

OGGETTO : RACCOMANDAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE  
DEL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS.

Facendo seguito alla nota di questo Dipartimento prot. n. 5391 del 13.2.2020, di intesa con i Direttori generali del Dipartimento, si è valutata l'opportunità di adottare il presente provvedimento, mirante a sensibilizzare le Direzioni Penitenziarie ed il personale in servizio presso gli Istituti verso un puntuale adempimento delle indicazioni del

Ministero della Salute per la prevenzione della diffusione del coronavirus.


A tal fine, con specifico riguardo agli istituti penitenziari, le direzioni, con il coinvolgimento del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, dovranno attuare uno stretto coordinamento con le autorità sanitarie locali e gli altri eventuali referenti territoriali.

In relazione a quanto deciso dal Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con ordinanza del 21.2.2020, si dispone che tutti gli operatori penitenziari residenti o comunque dimoranti nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano siano esonerati dal recarsi in servizio presso le rispettive sedi fino a nuove disposizioni. Parimenti dovrà escludersi l'accesso agli istituti di chiunque altro provenga, abbia residenza o domicilio nei suddetti Comuni (personale esterno, insegnanti, volontari, familiari, ecc.).

Saranno inoltre sospese, fino a nuova disposizione, le traduzioni dei detenuti verso e da gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze.

E' istituita una unità di crisi presso il Dipartimento - Direzione Generale Detenuti e Trattamento, coordinata dalla dr.ssa Paola Montesanti, per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati, nonché per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative.

Di ogni informazione o comunicazione ritenuta di rilievo, potrà essere data notizia mediante contatto telefonico, oltre alla dr.ssa Montesanti (cell. 347/0567738), al Capo del Dipartimento (cell.



360/1021523) o al Direttore generale Detenuti e Trattamento, Cons. Giulio Romano (cell. 328/0480332).

Si raccomanda di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle indicazioni, rispettivamente offerte dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuamente aggiornate e disponibili sui seguenti indirizzi web:

- a) [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);
- b) <https://www.who.int/>.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned below the text 'IL CAPO DEL DIPARTIMENTO'.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA  
IL CAPO DIPARTIMENTO

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello  
Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello  
Ai Sigg.ri Dirigenti presso le Corti di Appello  
Ai Sigg.ri Dirigenti delle Procure generali presso le Corti di Appello  
LORO SEDI

e p.c.

Agli On.li Sottosegretari  
Al Sig. Capo di Gabinetto  
Alla Segreteria dell'On. Ministro  
Ai Sig.ri Capi Dipartimento  
Alle OO.SS.  
LORO SEDI

OGGETTO: INDICAZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

Nell'ambito delle azioni di prevenzione della diffusione del contagio del Coronavirus COVID-19 è stata emessa dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21-02-2020 nonché ordinanza nr.2/2020 emessa dal Sindaco del Comune di Vo' (PD) in data 22-02-2020.

I vertici degli uffici giudiziari delle zone interessate hanno già prontamente provveduto, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire opportune indicazioni in merito all'esecuzione delle predette ordinanze per il personale addetto.

Al fine di favorire ulteriormente la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nelle precitate ordinanze ed a al fine di indicare prime disposizioni organizzative miranti a prevenire il rischio di ulteriore diffusione del contagio si ritiene opportuno invitare le S.S.LL. all'applicazione delle seguenti indicazioni:

- a) il personale tutto - amministrativo e di magistratura ordinaria e onoraria - residente o comunque dimorante nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano (provincia di Lodi) e nel Comune di Vo' (provincia di Padova), dovrà essere esonerato, fino a diversa disposizione, dal recarsi in servizio presso le rispettive sedi lavorative. Sarà poi cura dei Capi e dirigenti amministrativi dei singoli Uffici prendere



contatti con l'Autorità Sanitaria competente affinché quest'ultima proceda alla verifica quotidiana, ai fini di una eventuale ammissione al lavoro, dello stato di salute dei lavoratori dipendenti;

- b) Si ricorda che chiunque, avvocato o parte che risulti residente o dimorante o comunque provenga dai suddetti Comuni, e debba presenziare ad un'udienza o ad altro incarico istituito da svolgersi negli uffici del precitato territorio, è tenuto a rispettare le prescrizioni delle relative ordinanze. Sarà cura degli uffici, nell'ambito delle rispettive competenze ed in applicazione degli istituti di legge giustificare la mancata presenza, rimandando alle prescrizioni delle autorità locali per ogni ulteriore misura;
- c) Si informa che con provvedimenti del Capo dell'amministrazione penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di comunità, pubblicati sul sito del Ministero, sono state sospese, fino a nuova disposizione, le traduzioni dei detenuti verso e da gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna nonché limitati ai casi di necessità ed urgenza, ivi inclusa l'ipotesi di sovraffollamento, le richieste di trasferimenti dei detenuti in entrata o in uscita dagli I.I.P.P.M.M. di Torino, Milano, Treviso, Bologna, Pontremoli e Firenze;
- d) Gli eventuali servizi fuori sede nei comuni interessati dalle suddette ordinanze, dovranno essere limitati ai casi non procrastinabili ed effettuati con le misure di cautela precauzionale indicate dalle autorità locali competenti.

Si ritiene altresì opportuno sin da ora invitare tutti i capi degli uffici in istestazione a seguire le indicazioni fornite anche in relazione ai territori che dovessero essere interessati da ulteriori analoghi provvedimenti delle competenti Autorità volti alla prevenzione del contagio.

Si raccomanda infine di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle indicazioni che saranno fornite dalle autorità sanitarie e di Pubblica sicurezza locali nonché a quelle rispettivamente offerte dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuamente aggiornate e disponibili sui seguenti indirizzi web:

- a) <https://www.salute.gov.it>;
- b) <https://www.who.int>.

Si informa che è istituita presso il Dipartimento una unità di crisi, coordinata dalla dal Commissario Vincenzo Abbondante, per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati, nonché per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative anche in coordinamento con le competenti Autorità centrali. Ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Segreteria di Sicurezza tramite il numero telefonico 06-68852836 con le modalità già in atto per gli "eventi critici", pregando gli uffici di operare dette comunicazioni solo attraverso un unico incaricato. Si pregano le SS.LL. di comunicare la presente a tutti i Capi e dirigenti degli uffici del distretto

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Barbara Fabbiani





# Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

RICHIAMATA l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

dispone quanto segue

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:

- c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
- i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale

della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.

Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.


Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Attilio Fontana



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Roberto Speranza





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto-legge:

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

### DECRETA

#### Art. 1

*(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto)*

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
- b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
- h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato I;
- i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
- m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'articolo 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

## Art. 2

### *(Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale)*

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato

nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

### Art. 3

#### *(Applicazione del lavoro agile)*

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

### Art. 4

#### *(Esecuzione delle misure urgenti)*

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

### Art. 5

#### *(Efficacia delle disposizioni)*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL MINISTRO DELLA SALUTE



**ALLEGATO 1.**

**Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.**


**Nella Regione Lombardia:**

- a) Bertonico
- b) Casalpusterlengo
- c) Castelgerundo
- d) Castiglione D'Adda
- e) Codogno
- f) Fombio
- g) Maleo
- h) San Fiorano
- i) Somaglia
- j) Terranova dei passerini

**Nella Regione Veneto:**

- a) Vò

*Ne*



PRESIDENTE CORTE DI APPELLO NAPOLI  
PROCURATORE GENERALE NAPOLI

N. 915/prot.ris./AA.GG.  
Risposta a nota n. del

Napoli, 24 febbraio 2020

**OGGETTO:** Misure per la prevenzione del contagio da Coronavirus. Trasmissione del Provvedimento del Presidente della Corte di Appello, del Procuratore Generale della Repubblica, del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica di Napoli del 24 febbraio 2020

**AL SIG. PRESIDENTE**

**PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

**NAPOLI**

**AL SIG. PRESIDENTE**

**DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

**NAPOLI**

**AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI**

**NAPOLI**

**NAPOLI NORD**

**AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

**PRESSO IL TRIBUNALE MINORENNI**

**NAPOLI**

**AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA**

**NAPOLI**

**NAPOLI NORD**

**E, p.c. AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI**

**AVELLINO**

**BENEVENTO**



NOLA  
S. MARIA CAPUA VETERE  
TORRE ANUNZIATA  
**AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA**

AVELLINO  
BENEVENTO  
NOLA  
S. MARIA CAPUA VETERE  
TORRE ANNUNZIATA

Si trasmette il provvedimento con relativi allegati, adottato in data odierna, d'intesa con il Presidente ed il Procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Napoli, con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con i Presidenti ed i Procuratori della Repubblica di Napoli e Napoli Nord ed avente ad oggetto le misure per la prevenzione del contagio del coronavirus, con raccomandazione della massima diffusione e dell'esatto adempimento di quanto in esso indicato.

Ai Sigg. Capi degli Uffici, che leggono per conoscenza, la presente nota si trasmette per quanto di competenza, in relazione alle determinazioni che intenderanno adottare nelle proprie sedi giudiziarie, significando che le misure sopra indicate sono state adottate e trasmesse, come risulta dall'allegato, a tutti i soggetti che possono essere interessati all'accesso e alla permanenza nelle sedi giudiziarie di Napoli e Napoli Nord.


**IL PROCURATORE GENERALE**

*Luigi Riello*



**IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO**

*Giuseppe De Carolis de Prossedi*





***Corte d'appello di Napoli***

***Procura Generale della Repubblica di Napoli***

***Tribunale di Napoli***

***Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli***

Napoli, 24 febbraio 2020

***Ai Giudici della Corte d'appello e del Tribunale di Napoli***

***Ai Magistrati della Procura Generale presso la Corte d'appello e della Procura della Repubblica di Napoli***

***Ai Giudici Onorari e ausiliari della Corte d'appello e del Tribunale di Napoli***

***Ai Vice Procuratori Onorari***

***Ai Dirigenti amministrativi***

***Ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Napoli***

***Al Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione***

***Ai Medici competenti***

e, per conoscenza,

***Al Prefetto di Napoli***

***Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi***

***Al Direttore generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli***

***Al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello***

***Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli***

***Al Dirigente del C.I.S.I.A. di Napoli***

***Al Presidente della Giunta distrettuale ANM***

***Al Dirigente del Commissariato Polizia di Stato presso il N.P.G.***

***Al Comandante Reparto CC Servizi Magistratura***

***Al Responsabile dell'Ufficio Scorte e Traduzioni N.P.G. del D.A.P.***

Oggetto: misure per la prevenzione del contagio da Coronavirus

*Prot. Aut. 15/2020  
del 24-2-2020*

D'intesa con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, nonché con il Presidente del Tribunale di Napoli Nord e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, si trasmettono in allegato i testi delle disposizioni normative e ministeriali adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus, raccomandandone la più scrupolosa osservanza.

Segnatamente, si allega copia del:

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6,
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020,
- Direttiva del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi,
- Direttiva del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si richiama, in particolare, l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizione di cui all'art. 2 del citato d.P.C.M., che fa obbligo a chiunque sia transitato o abbia sostato, a far tempo dal 1° febbraio 2020, nei comuni di Bertonico, Codogno, Castelpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò, di comunicare tale circostanza alla A.S.L. competente secondo il luogo di residenza o di domicilio, ai fini dell'adozione delle opportune misure di prevenzione e controllo.

I Dirigenti amministrativi sono pregati di trasmettere immediatamente copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle Rappresentanze del Personale amministrativo e di diramare le indicazioni contenute nel presente atto a tutte le unità di personale.

Analoga diffusione fra il personale addetto o aggregato sarà assicurata dai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Napoli.

Tanto premesso, si informano le SS.LL. che il Direttore Generale che legge per opportuna conoscenza ha assicurato per le vie brevi che sono già in corso di predisposizione ed immediata attuazione misure straordinarie di igienizzazione degli spazi comuni degli edifici giudiziari napoletani (aule, ascensori, bagni, etc.) e di potenziamento delle relative dotazioni, nel quadro di un più organico piano nazionale di contenimento di ogni rischio di contagio.

Ogni utile informazione o osservazione potrà indirizzarsi al seguente indirizzo di posta elettronica, del quale è stata assicurata l'attivazione più sollecita:

[prevenzione.coronavirus.ufficijudiziari.napoli@giustizia.it](mailto:prevenzione.coronavirus.ufficijudiziari.napoli@giustizia.it).

Ogni richiesta di informazioni o di chiarimenti potrà comunque indirizzarsi agli indirizzi di posta dei Medici competenti degli Uffici di appartenenza.

Si trasmetta con la massima urgenza, per il tramite della posta elettronica, a cura dei Dirigenti amministrativi.

Si affigga copia del presente atto negli appositi spazi degli Uffici giudiziari.

Il Presidente della Corte d'appello

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

## DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020)

(GU n.45 del 23-2-2020)

Vigente al: 23-2-2020

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

## Art. 1

## Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

## Art. 2

### Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

## Art. 3

### Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 4

#### Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020

MATTARELLA

23/2/2020

\*\*\* ATTO COMPLETO \*\*\*

Conte, Presidente del Consiglio dei  
ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prot. n°

Ai Sigg. Provveditori  
Ai Sigg. Direttori di Istituto penitenziario  
Ai Sigg. Comandanti dei Reparti  
A tutto il personale in servizio  
LORO RISPETTIVE SEDI

E p.c.  
Agli On.li Sottosegretari  
Al Sig. Capo di Gabinetto  
Ai Capi Dipartimento  
Alle OO.SS.  
LORO SEDI

OGGETTO : RACCOMANDAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE  
DEL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS.

Facendo seguito alla nota di questo Dipartimento prot. n. 5391 del 13.2.2020, di intesa con i Direttori generali del Dipartimento, si è valutata l'opportunità di adottare il presente provvedimento, mirante a sensibilizzare le Direzioni Penitenziarie ed il personale in servizio presso gli Istituti verso un puntuale adempimento delle indicazioni del



Ministero della Salute per la prevenzione della diffusione del coronavirus.


A tal fine, con specifico riguardo agli istituti penitenziari, le direzioni, con il coinvolgimento del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, dovranno attuare uno stretto coordinamento con le autorità sanitarie locali e gli altri eventuali referenti territoriali.

In relazione a quanto deciso dal Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con ordinanza del 21.2.2020, si dispone che tutti gli operatori penitenziari residenti o comunque dimoranti nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertinico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano siano esonerati dal recarsi in servizio presso le rispettive sedi fino a nuove disposizioni. Parimenti dovrà escludersi l'accesso agli istituti di chiunque altro provenga, abbia residenza o domicilio nei suddetti Comuni (personale esterno, insegnanti, volontari, familiari, ecc.).

Saranno inoltre sospese, fino a nuova disposizione, le traduzioni dei detenuti verso e da gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze.

E' istituita una unità di crisi presso il Dipartimento - Direzione Generale Detenuti e Trattamento, coordinata dalla dr.ssa Paola Montesanti, per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati, nonché per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative.

Di ogni informazione o comunicazione ritenuta di rilievo, potrà essere data notizia mediante contatto telefonico, oltre alla dr.ssa Montesanti (cell. 347/0567738), al Capo del Dipartimento (cell.




360/1021523) o al Direttore generale Detenuti e Trattamento, Cons. Giulio Romano (cell. 328/0480332).

Si raccomanda di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle indicazioni, rispettivamente offerte dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuamente aggiornate e disponibili sui seguenti indirizzi web:

a) [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);

b) <https://www.who.int/>.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA  
IL CAPO DIPARTIMENTO

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello  
Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello  
Ai Sigg.ri Dirigenti presso le Corti di Appello  
Ai Sigg.ri Dirigenti delle Procure generali presso le Corti di Appello  
LORO SEDI

e p.c.

Agli On.li Sottosegretari  
Al Sig. Capo di Gabinetto  
Alla Segreteria dell'On. Ministro  
Ai Sig.ri Capi Dipartimento  
Alle O.O.SS.  
LORO SEDI

**OGGETTO: INDICAZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.**

Nell'ambito delle azioni di prevenzione della diffusione del contagio del Coronavirus COVID-19 è stata emessa dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21-02-2020 nonché ordinanza nr.2/2020 emessa dal Sindaco del Comune di Vo' (PD) in data 22-02-2020.

I vertici degli uffici giudiziari delle zone interessate hanno già prontamente provveduto, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire opportune indicazioni in merito all'esecuzione delle predette ordinanze per il personale addetto.

Al fine di favorire ulteriormente la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nelle precitate ordinanze ed al fine di indicare prime disposizioni organizzative miranti a prevenire il rischio di ulteriore diffusione del contagio si ritiene opportuno invitare le S.S.LL. all'applicazione delle seguenti indicazioni:

- a) il personale tutto - amministrativo e di magistratura ordinaria e onoraria - residente o comunque dimorante nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertinico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano (provincia di Lodi) e nel Comune di Vo' (provincia di Padova), dovrà essere esonerato, fino a diversa disposizione, dal recarsi in servizio presso le rispettive sedi lavorative. Sarà poi cura dei Capi e dirigenti amministrativi dei singoli Uffici prendere

contatti con l'Autorità Sanitaria competente affinché quest'ultima proceda alla verifica quotidiana, ai fini di una eventuale ammissione al lavoro, dello stato di salute dei lavoratori dipendenti;

- b) Si ricorda che chiunque, avvocato o parte che risulti residente o dimorante o comunque provenga dai suddetti Comuni, e debba presenziare ad un'udienza o ad altro incumbente di istituto da svolgersi negli uffici dei precitati territori, è tenuto a rispettare le prescrizioni delle relative ordinanze. Sarà cura degli uffici, nell'ambito delle rispettive competenze ed in applicazione degli istituti di legge giustificare la mancata presenza, rimandando alle prescrizioni delle autorità locali per ogni ulteriore misura;
- c) Si informa che con provvedimenti del Capo dell'amministrazione penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di comunità, pubblicati sul sito del Ministero, sono state sospese, fino a nuova disposizione, le traduzioni dei detenuti verso e da gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna nonché limitati ai casi di necessità ed urgenza, ivi inclusa l'ipotesi di sovraffollamento, le richieste di trasferimenti dei detenuti in entrata o in uscita dagli ILPP.MM. di Torino, Milano, Treviso, Bologna, Pontremoli e Firenze;
- d) Gli eventuali servizi fuori sede nei comuni interessati dalle suddette ordinanze, dovranno essere limitati ai casi non procrastinabili ed effettuati con le misure di cautela precauzionale indicate dalle autorità locali competenti.

Si ritiene altresì opportuno sin da ora invitare tutti i capi degli uffici in intestazione a seguire le indicazioni fornite anche in relazione ai territori che dovessero essere interessati da ulteriori analoghi provvedimenti delle competenti Autorità volti alla prevenzione del contagio.

Si raccomanda infine di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle indicazioni che saranno fornite dalle autorità sanitarie e di Pubblica sicurezza locali nonché a quelle rispettivamente offerte dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuamente aggiornate e disponibili sui seguenti indirizzi web:

- a) <https://www.salute.gov.it>;
- b) <https://www.who.int>.

Si informa che è istituita presso il Dipartimento una unità di crisi, coordinata dalla dal Commissario Vincenzo Abbondante, per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati, nonché per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative anche in coordinamento con le competenti Autorità centrali. Ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Segreteria di Sicurezza tramite il numero telefonico 06-68852836 con le modalità già in atto per gli "eventi critici", pregando gli uffici di operare dette comunicazioni solo attraverso un unico incaricato. Si pregano le SS.LL. di comunicare la presente a tutti i Capi e dirigenti degli uffici del distretto

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Barbara Gabbrini





# Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

RICHIAMATA l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

dispone quanto segue

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:

- c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
- i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale

della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assebramenti.

Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assebramenti in tali locali;
- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.


Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Attilio Fontana



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Roberto Speranza





# *Presidente del Consiglio dei Ministri*

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

## DECRETA

### Art. 1

*(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto)*

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
- b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
- h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
- i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
- m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'articolo 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

## Art. 2

### *(Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale)*

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato



nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

**Art. 3**

**(Applicazione del lavoro agile)**

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

**Art. 4**

**(Esecuzione delle misure urgenti)**

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

**Art. 5**

**(Efficacia delle disposizioni)**

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL MINISTRO DELLA SALUTE



**ALLEGATO 1.**

**Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.**

**Nella Regione Lombardia:**

- a) Bertonico
- b) Casalpusterlengo
- c) Castelgerundo
- d) Castiglione D'Adda
- e) Codogno
- f) Fombio
- g) Maleo
- h) San Fiorano
- i) Somaglia
- j) Terranova dei passerini

**Nella Regione Veneto:**

- a) Vò

*Me*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA  
IL CAPO DIPARTIMENTO

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione  
Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Cassazione  
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche  
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia  
Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello  
Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello  
A tutti i dirigenti degli uffici in indirizzo

LORO SEDI

e p.c.

Agli On.li Sottosegretari  
Al Sig. Capo di Gabinetto  
Alla Segreteria dell'On. Ministro  
Alle OO.SS.

LORO SEDI

OGGETTO: ULTERIORI INDICAZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA  
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

Facendo seguito alle prime indicazioni urgenti impartite con circolare di questo Capo Dipartimento in data 23 febbraio 2020 n. prot. 37647.U, si rappresenta che sul tema sono stati emessi i seguenti provvedimenti

- Circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020 n. 54/43 – COVID-2019 nuove indicazioni e chiarimenti;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, contenente “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché, in attuazione del medesimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020.
- Il d.p.c.m 23 febbraio 2020 contenente misure di attuazione del precitato decreto legge;
- Ordinanze del Ministero della salute di concerto con i Presidenti delle Regioni del Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Friuli-Venezia Giulia;



Si ribadisce, che trattandosi di situazione di emergenza non può che farsi riferimento, da parte del Ministero e da parte anche degli Uffici giudiziari in indirizzo, alle prescrizioni che in queste ore stanno rilasciando le competenti autorità in tema: Ministero della salute, Prefetture, Regioni e autorità sanitarie locali.

Si conferma altresì che l'insieme delle predette disposizioni è volto ad un regime prescrittivo che ha il principale *focus* in relazione alle zone cd. focolaio distinguendo:

- 1) prescrizioni urgenti di contenimento attivo del contagio in relazione ai comuni o alle aree cd. focolaio, nelle quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus* che di contrasto e contenimento della diffusione del *virus* COVID-19 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze del 21 e 22 febbraio 2020, di cui all'apposito elenco allegato al D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (art. 1 di detto provvedimento);
- 2) misure urgenti di contenimento attivo del contagio in relazione ai comuni o nelle aree cd. focolaio sul territorio nazionale consistenti nella prescrizione agli individui che dal 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nelle aree interessate nei comuni indicati dall'allegato elenco del d.p.c.m.; tali persone sono tenute a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (D.P.C.M. 23 febbraio 2020 art. 1);
- 3) misure di prescrizioni cautelative sul territorio regionale in relazione ad alcune specifiche attività, prescritte dalle ordinanze dei Presidenti di regione di concerto con il Ministro della sanità, fatto salvo quanto indicato nel d.P.C.M del 23 febbraio 2020;
- 4) misure di indicazione di generica cautela su tutto il territorio nazionale avente ad oggetto *in primis* misure di carattere igienico/sanitario dedicati anche al personale non sanitario di uffici pubblici (circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020).

Ciò premesso, preme evidenziare che allo stato attuale non sono stati assunti dalle autorità competenti né a livello nazionale né a livello locale provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici e che la chiusura totale degli uffici giudiziari presuppone la sospensione di termini processuali e di altre attività con norma primaria.

Quindi l'attività giudiziaria continuerà a svolgersi con le precauzioni adottate dai singoli Capi degli uffici in conformità alle previsioni contenute nei suddetti decreto-legge e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei richiamati provvedimenti del Ministero della Salute assunti anche di intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.

Sul punto appare opportuno veicolare, a mero titolo esemplificativo, il provvedimento preso dai vertici del distretto milanese in merito all'adozione di misure organizzative di mera precauzione in adeguamento di quanto indicato nella circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020 e dall'ordinanza del Presidente della regione del 23 febbraio.

Sotto altro profilo merita ricordare che gli uffici giudiziari in indirizzo, in quanto rientranti nella categoria di "ambienti non sanitari", dovranno osservare le prescrizioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute, anche assunte di intesa con le Regioni sopra menzionate.

Si riportano di seguito le indicazioni e i chiarimenti forniti con la circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, applicabili a livello nazionale. In particolare, le misure precauzionali di pulizia degli ambienti non sanitari sono di seguito trascritte:

### ***Pulizia di ambienti non sanitari***

*In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).*

### ***Misure preventive - igiene delle mani***

*La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione. Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.*

Quanto all'acquisto di materiale sanitario o comunque necessario per la prevenzione e il contenimento del virus sopradetto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla distinzione, delineata dalle circolari diramate dal Ministero della Salute, tra misure preventive e misure da attuare per la gestione dei casi di conclamato o sospetto coronavirus che dovessero manifestarsi nell'ambito di Uffici e ambienti pubblici non sanitari.

In tale ultimo caso, infatti, dovrà anzitutto provvedersi a contattare i servizi sanitari mentre per i locali ove abbiamo eventualmente soggiornato prima di essere ospedalizzati casi confermati e, prudenzialmente, sospettati, andranno applicate le misure di pulizia e decontaminazione specificamente indicate nell'apposita circolare prot. 0005443-2222/02/2020- DGPRES-DGPRES-P, ferme restando, ovviamente, le ulteriori indicazioni che saranno fornite dalle autorità sanitarie e di Pubblica sicurezza locali.

Al di fuori di tale ultima ipotesi, secondo le raccomandazioni impartite dal Ministero della salute, occorre provvedere ad assicurare la corretta applicazione di misure preventive quali lavare frequentemente le mani con acqua e detergenti comuni.

In tale ambito, si raccomanda di pubblicizzare tali informazioni nelle misure ritenute più idonee (sito, mail, materiali informativi).

Al fine di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle predette indicazioni, si evidenzia che all'acquisto dei necessari prodotti di pulizia così come di distributori di gel alcolici per luoghi affollati come le aule di udienza, potrà provvedersi con gli appositi fondi per l'acquisto del materiale igienico- sanitario accreditati o in corso di accreditamento a tutti Funzionari delegati sul capitolo 1451.14.

Al riguardo si rammenta che, trattandosi di spesa semplificata, secondo le apposite circolari emanate sul punto dalla Direzione generale delle Risorse materiali e delle tecnologie, non è necessario chiedere la preventiva autorizzazione all'amministrazione centrale potendo ciascun ufficio fare diretto riferimento al competente Funzionario delegato.


Circa acquisto di ulteriore materiale si provvederà a dare indicazione in future circolari, atteso che si attendono più precise indicazioni da parte dei competenti organi sanitari, invitando, in ogni caso, i Capi degli Uffici, a prendere diretti contatti con le autorità sanitarie locali al fine di verificarne l'utilità e l'efficacia.

Si ribadisce, inoltre, che ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata dagli Uffici in indirizzo alla Unità di crisi tramite la mail dedicata [unitadicrisi.dog@giustizia.it](mailto:unitadicrisi.dog@giustizia.it) con le modalità già in atto per gli "eventi critici", pregando gli Uffici di operare dette comunicazioni soltanto attraverso un unico incaricato.

Si avverte che sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), nella sezione [www.gnewsonline.it](http://www.gnewsonline.it), vi è costante aggiornamento dei provvedimenti del Ministero della giustizia.

Si pregano le SS.LL. di comunicare la presente a tutti i Capi e dirigenti degli uffici del distretto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Barbara Fabbrini



Si allega: Provvedimento degli Uffici del distretto di Milano del 24 febbraio 2020



**Corte di Appello di Milano - Procura Generale presso la Corte  
Tribunale di Milano - Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Tribunale per i minorenni - Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Tribunale di Sorveglianza - Giudice di Pace di Milano  
Ordine degli Avvocati di Milano**

Provvedimento 1910 /Pres/2020

Milano, 24 febbraio 2020

**Linee Guida per l'attività giudiziaria degli Uffici Milanese nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Viste:

l'ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;

il provvedimento del Presidente della Corte in data 22 febbraio 2020

l'ordinanza del Ministero della Salute in data 23 febbraio 2020

la nota della Prefettura di Milano in data 22 febbraio 2020

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020;

Non essendo stati assunti dalle autorità competenti, né a livello nazionale né a livello locale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici, l'attività giudiziaria sarà regolarmente svolta con le seguenti precauzioni:

Come già comunicato con provvedimento in data 22 febbraio 2020 del Presidente della Corte d'Appello (Prov. 1904/Pres/2020) le udienze si svolgeranno secondo i calendari già previsti.

I soli soggetti, parti processuali, difensori, testimoni, consulenti, periti, etc. autorizzati, anzi invitati, a non comparire, sono coloro che provengono dalle zone cd focolaio, per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle autorità locali il divieto per la popolazione di allontanarsi da detti luoghi (vedi elenco allegato).

Per tutti coloro che si trovano in detta situazione la mancata comparizione, comunicata con qualsiasi mezzo (pec, email), sarà considerata legittimo impedimento e comporterà il rinvio dell'udienza.

Le udienze non interessate dalle interdizioni di cui sopra si potranno tenere o disponendo che si proceda a porte chiuse (art. 472, c. 3, c.p.p.) oppure limitando l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, comunque evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente. \*

Gli avvocati sono già stati richiesti, tramite disposizione del Presidente dell'Ordine di Milano (concordata e comunicata ai Presidenti degli altri Ordini del Distretto), di limitare la presenza ai difensori e alle parti processuali strettamente necessari, evitando di portare all'udienza assistenti, stagisti e simili.

Quanto alle udienze con i detenuti, la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dott. Giovanna Di Rosa, comunica che i detenuti - ovviamente purché non siano malati - verranno regolarmente tradotti per le udienze.

Le altre attività e le attività di Cancelleria avranno regolare svolgimento, raccomandando l'adozione delle cautele indicate che saranno a breve compiutamente definite.

Si consiglia a tutti di mantenere prudenzialmente la distanza di sicurezza rispetto all'utenza.

L'uso di mascherine (peraltro utili solo in presenza di soggetti malati) e guanti può essere praticato se qualcuno li possiede personalmente, non essendo stato possibile alcun approvvigionamento da parte degli Uffici, in quanto esauriti presso tutte le Istituzioni pubbliche e i canali di distribuzione, anche se si sta ancora tentando di reperirli.

Si informa che è già stata richiesta una pulizia straordinaria degli uffici all'impresa di pulizia (con relativa disinfezione di scrivanie, maniglie, etc.): l'attività è già iniziata questa mattina e sarà portata avanti nel pomeriggio/sera e ripetuta nei prossimi giorni.

Si sta procedendo all'acquisto di distributori di gel disinfettanti, che già si trovano presso le cancellerie del Tribunale, per la collocazione nelle aule di udienza e negli altri Uffici.



Sono stati sospesi nella settimana dal 24 al 28 febbraio 2020 gli eventi già programmati, i corsi di formazione per avvocati, personale amministrativo, magistrati. Si deciderà in seguito per il periodo successivo.

Si svolgeranno regolarmente le sedute per gli esami di avvocato, fatta eccezione per coloro che provengono dalle zone indicate e che avranno cura di comunicarlo al Presidente della Commissione, avv. Leonardo Salvemini.

Tali misure avranno effetto da oggi, 24 febbraio 2020, e saranno suscettibili di modifica e integrazioni a fronte di eventuali diverse determinazioni del Ministero della Salute, del Ministero della Giustizia, della Prefettura e degli Enti locali preposti.

Consapevoli che ci attendono giornate di incertezza e di difficoltà, sappiamo di poter contare sul senso di responsabilità di tutti, assicurandoVi circa la massima attenzione affinché lo svolgimento dei servizi possa essere garantito con le dovute cautele o con ogni misura utile a prevenire possibili rischi alla salute.

Procura Generale

*Mar Allen*  
*Sebastiano*

Procura della Repubblica

*[Signature]*  
*[Signature]*

Procuratore della Repubblica

*[Signature]*  
*[Signature]*

Tribunale di Sorveglianza

*[Signature]*  
*[Signature]*  
Giudice di Pace di Milano *[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]* (G. P. Tolino)  
Pag. 3 a 4

Corte Appello

*[Signature]*  
*[Signature]*


Tribunale di Milano

*[Signature]*  
*[Signature]*

Tribunale per i minorenni

*[Signature]*  
*[Signature]*

Ordine Avvocati di Milano



**\*Qualora per l'afflusso delle persone non fosse contenibile la contemporanea e necessaria copresenza di parti e difensori il giudice potrà sospendere l'udienza e rinviare ad altra data congrua.**

*Si allegano:*

- *Decalogo dei comportamenti da seguire del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità*
- *Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020*
- *Nota della Prefettura di Milano del 22.02.2020*
- *Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020*